



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 GIUGNO 2016

		pres.	entra ore	esce ore	ASS.
Avv. Sergio Paparo	Presidente				
Avv. Alberto Fabbri	Consigliere Segretario				X
Avv. Gaetano Viconte	Consigliere Tesoriere			15,42	
Avv. Sigfrido Fenyés	Vice Presidente				
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere				
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere				
Avv. Ilaria Chiosi	Consigliere				
Avv. Orsola Cortesini	Consigliere				
Avv. Antonio D'Avirro	Consigliere				X
Avv. Susanna Della Felice	Consigliere				X
Avv. Gianluca Gambogi	Consigliere				X
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere				
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere				
Avv. Roberto Inches	Consigliere				
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere				X
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere				
Avv. Francesco Singlitico	Consigliere				
Avv. Michele Strammiello	Consigliere				X
Avv. Elena Zazzeri	Consigliere				

L'adunanza si apre alle ore 15,10 con l'approvazione del verbale dell'adunanza precedente che è stato trasmesso ad ogni Consigliere in allegato alla mail (prot. 7826) di convocazione dell'adunanza odierna.

Note: Dalle ore 14,30 alle ore 14,55 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di n. 1 iscritti all'Albo degli Avvocati e di n. 1 Praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo.

In assenza del Consigliere Alberto Fabbri, funge da segretario il Consigliere più giovane di età tra i presenti, Ilaria Chiosi.

Sono state adottate n. 14 delibere, di cui n. 3 da pubblicare sul sito internet dell'Ordine.

L'adunanza termina alle 16,34.

Al presente verbale vengono allegati i verbali e le delibere della Commissione albi, elenchi e registri e tirocinio professionale, della Commissione patrocinio a spese dello Stato e della Commissione liquidazione compensi professionali e della Commissione accreditamento eventi formativi.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 GIUGNO 2016

DELIBERA n. 2

REGOLAMENTO

- ▶ **PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL'ORDINE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE**
- ▶ **PER IL RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
- ▶ **PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**
- ▶ **LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere e del Presidente

APPROVA

l'allegato Regolamento per la concessione a terzi dell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ordine, per la concessione a terzi del patrocinio dell'Ordine, per la concessione a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine e per la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine di eventi organizzati da terzi e per le modalità di partecipazione dei Consiglieri ad eventi organizzati da terzi.

Il presente Regolamento sostituisce e/o integra i precedenti regolamenti e delibere aventi ad oggetto le medesime materie.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,35.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

REGOLAMENTO

- ▶ **PER LA CONCESSIONE A TERZI DEL PATROCINIO DELL'ORDINE E/O DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO DELL'ORDINE**
- ▶ **PER IL RILASCIO DI COPIE A TERZI DELL'INDIRIZZARIO IN FORMATO ELETTRONICO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE**
- ▶ **PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ORDINE DELLA COMUNICAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**
- ▶ **LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI AD EVENTI ORGANIZZATI DA TERZI**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) la concessione del patrocinio e/o del logo dell'Ordine per lo svolgimento di attività, anche continuative, e manifestazioni di rilevante interesse forense, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell'Ordine. A titolo esemplificativo si considerano attività rilevanti, ai fini dell'applicazione del presente regolamento: i convegni, i congressi, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente benefico che coinvolgano in via esclusiva o, comunque, prevalente gli iscritti all'Ordine;
- b) il rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine;
- c) la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine della comunicazione di eventi organizzati da terzi;
- d) le modalità di partecipazione dei Consiglieri ad eventi organizzati da terzi.

Art. 2 (Rispondenza agli scopi istituzionali dell'Ordine)

- 1. S'intendono rispondenti agli scopi istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per fine esclusivo o comunque prevalente:
 - a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato;
 - b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico anche mediante presentazioni di pubblicazioni;
 - c) obiettivi di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.
- 2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.
- 3. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e la concessione da parte dell'organizzatore di spazi pubblicitari, purché essi non abbiano carattere preminente o caratterizzante l'iniziativa e siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la valutazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 3

(Soggetti legittimati)

Le domande di concessione del logo e/o del patrocinio possono essere presentate da:

- a) istituzioni ed associazioni forensi in possesso di significativa rappresentatività sul piano nazionale e/o territoriale;
- b) altri soggetti rappresentativi d'interessi diffusi, per manifestazioni di rilevante interesse forense, purché con finalità non lucrative.

Art. 4

(Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine)

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.
2. La concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine può essere rilasciata esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, su istanza degli interessati.
3. L'istanza deve contenere le informazioni di seguito indicate e deve essere corredata da eventuale documentazione e da ogni altro elemento utile alla valutazione della iniziativa:
 - a) dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa;
 - b) indicazione delle modalità di svolgimento dei lavori ed i relatori che vi parteciperanno;
 - c) programma, anche provvisorio, dell'iniziativa, nonché il contenuto e gli obiettivi formativi del medesimo;
 - d) numero dei partecipanti ai quali l'iniziativa è diretta;
 - e) eventuale apporto economico a carico di sponsor, con indicazione della loro natura.
3. In tutte le forme di comunicazione con i terzi la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «*con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze*», con esclusione di altre espressioni.
4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto allegato all'istanza. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
5. La concessione del logo e/o del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.
6. La concessione del logo e/o del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

Articolo 5

(Rilascio di copie a terzi dell'indirizzario in formato elettronico degli iscritti all'Ordine)

L'indirizzario in formato elettronico degli iscritti negli albi, elenchi e registri tenuti dall'Ordine viene rilasciato in copia, previo provvedimento del Presidente, dalla segreteria esclusivamente alle associazioni forensi operanti nel circondario del Tribunale di Firenze che ne facciano richiesta, nonché agli iscritti in albi, elenchi e registri del Foro di Firenze che ne facciano richiesta scritta,

motivata dalla necessità di comunicare il trasferimento dello studio e/o la disponibilità di locali all'interno dello studio, da concedere in locazione, sub-locazione ovvero in comodato. È, pertanto, vietato copiare, modificare, scaricare, trasmettere, pubblicare o distribuire a terzi per scopi di lucro o commerciali il predetto indirizzo.

Articolo 6

(Pubblicazione sul sito internet dell'Ordine di eventi organizzati da terzi)

Con provvedimento del Presidente, è consentita la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine, nell'apposita sezione dedicata alla pubblicizzazione, di file in formato elettronico che abbiano contenuto informativo di eventi di interesse per il Foro.

Articolo 7

(Partecipazione dei Consiglieri dell'Ordine ad eventi organizzati da terzi)

In occasione della partecipazione ad eventi di qualsiasi genere organizzati da terzi, la carica di Consigliere dell'Ordine può essere evidenziata solo previa espressa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine. Non si considerano terzi la Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e gli altri enti partecipati dall'Ordine stesso.

Articolo 8

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell'Ordine e dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti e le delibere aventi ad oggetto le medesime materie.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 GIUGNO 2016

DELIBERA n. 14

**ASSOCIAZIONE NOTARILE DISTRETTUALE FIRENZE PISTOIA E PRATO
SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI VENDITA DELEGATA**

Il Consiglio su relazione del Presidente,
vista la comunicazione del 18 maggio 2016 dell'Associazione Notarile di Firenze, Pistoia e Prato (prot. 7130 – all. 1)

DELIBERA

di prendere atto dell'attività organizzata, di condividere il merito dell'iniziativa e di darne opportuna comunicazione al Foro mediante pubblicazione della notizia sul sito dell'Ordine.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 16,28.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente

**Associazione Notarile Distrettuale
Firenze Pistoia e Prato
ANDFIR**

Via dei Renai n. 23 - 50125 Firenze www.andfir.it
Tel/fax 055 461828
e-mail segreteria@andfir.it
C.F. n. 94225640484 P.I. n. 06338180489

18 MAG 2016
7130

Firenze, 18 maggio 2016

Ill.mo Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Egregio Presidente,

il Consiglio Notarile di Firenze ha promosso la costituzione di una associazione professionale (ANDFIR) al fine di assicurare un ordinato svolgimento, tra l'altro, delle attività delegate o delegabili ai notai nell'ambito delle vendite delegate ai professionisti, che costituisce un organismo aperto all'adesione volontaria di tutti i notai del distretto;

l'art. 567 c.p.c. consente al creditore di depositare entro 60 giorni dalla istanza di vendita una relazione notarile sostitutiva della certificazione ipotecaria e catastale;

l'eccezionale grave crisi economica sta causando un forte incremento delle procedure esecutive che devono essere trattate in tempi ragionevoli, senza peraltro incidere su una diminuzione del livello di affidabilità e sicurezza;

è interesse generale e specificamente di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure esecutive la velocizzazione e la fluidificazione di tutte le attività necessarie alla liquidazione dei beni e alla soddisfazione dei creditori, comprese le relazioni notarili relative agli immobili oggetto di esecuzione;

il Tribunale di Firenze, il Consiglio Notarile di Firenze e la associazione ANDIFIR hanno condiviso modelli uniformi di certificazioni notarili sostitutive di relazioni ipotecaria e catastale, allo scopo di rendere più agevole l'operato del giudice nell'analisi di tali certificazioni e semplificare al creditore procedente l'individuazione delle criticità che impediscono la prosecuzione del procedimento esecutivo; in particolare il modello consente tra l'altro di rendere evidenti le eventuali osservazioni sulle circostanze che possono incidere sulla procedibilità dell'esecuzione, quali ad esempio quelle relative al regime patrimoniale dell'esecutato o alla mancanza di continuità delle trascrizioni o all'esistenza di cause di impignorabilità degli immobili;

è intenzione dell'Associazione di proporre, per il tramite del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, ai professionisti dei creditori procedenti, il servizio di redazione delle certificazioni ipo-catastali secondo il modello di cui sopra, a costi e modalità preventivamente determinati;

tutto ciò premesso, in qualità di Presidente dell'Andfir, Le comunico che l'Associazione offre ai professionisti interessati il seguente servizio inerente alla predisposizione delle certificazioni sostitutive della certificazione ipocatastale ex art. 561 cpc:

- Il servizio sarà attivo:

presso il Tribunale nel giorno di mercoledì tra le ore 9 e le ore 13 al IV piano del Tribunale di Firenze, stanza 04-H17 per ricevere e consegnare le richieste di certificazione; ove necessario, verranno forniti tutti i chiarimenti indicati in convenzione;

negli altri giorni il servizio è attivo presso i locali dell'Associazione, in Firenze, via dei Renai 23, dalle ore 10 alle ore 12 (tel.055.461828);

- l'associazione si impegna a redigere la certificazione nei tempi previsti dal codice di procedura civile, qualora l'incarico sia conferito, completo della necessaria documentazione, entro 30 giorni dall'istanza di vendita; rilascerà al creditore propria dichiarazione utile ai fini della presentazione dell'istanza di proroga, qualora nella redazione della certificazione riscontri oggettive difficoltà;

- l'associazione si rende altresì disponibile a redigere, a richiesta del creditore, una prima certificazione (c.d. preliminare) ai fini della corretta individuazione del bene per provvedere al pignoramento; il costo di tale certificazione preliminare verrà dedotto dal costo della eventuale certificazione successiva;

- l'associazione si impegna a praticare per l'attività di redazione delle certificazioni i seguenti onorari con costi a carico del richiedente:

- certificazione preliminare: euro 150 + IVA, oltre al rimborso delle spese documentate (soggette ad IVA e non) effettivamente sostenute (l'onorario corrisposto in questa sede verrà scomputato dal compenso per la redazione della certificazione definitiva);

- certificazione definitiva: euro 400 + IVA, oltre al rimborso delle spese documentate (soggette ad IVA e non) effettivamente sostenute; con deduzione dell'eventuale compenso corrisposto per la certificazione preliminare; qualora per la redazione della certificazione sia necessaria la lettura di oltre 15 formalità, il compenso verrà aumentato di euro 100 oltre IVA.

Sperando che questa iniziativa incontri l'interesse della categoria a cui Lei appartiene, permettendo una durevole e costante collaborazione tra le nostre rispettive professioni, invio i migliori saluti.

Presidente del Comitato Direttivo
Notaio Giovanna Basile

